

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1528)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 giugno scorso sono scaduti i benefici previsti dalla legge 28 novembre 1980, n. 782, recante nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale. Tale legge, oltre ad operare una ulteriore riduzione, sino al 30 giugno 1981, dei contributi sociali di malattia per le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi nonché per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, ha prorogato altresì fino a tale data anche le precedenti agevolazioni inerenti il contributo di malattia.

È noto che molteplici sono stati gli interventi legislativi miranti a ridurre l'alto costo del lavoro, mercè la fiscalizzazione degli oneri sociali a favore sia di imprese industriali operanti in tutto il territorio nazionale sia delle imprese ubicate in determinati ambiti territoriali (Mezzogiorno). È noto altresì che tali interventi sono stati adottati sotto la spinta dell'urgenza e dello stato di necessità, e quindi al di fuori di un organico sistema finalizzato ad obiettivi di politica economica, di tal che si pone come non più differibile l'esigenza di procedere ad una ristrutturazione della materia della fiscalizzazione attraverso una adeguata normativa.

Ed invero, in sede ministeriale è stata costituita una Commissione con il compito di esaminare tutta la materia che ne occupa e propone soluzioni che tengano conto di un equilibrato coordinamento tra le varie iniziative già programmate sul contenimento della spesa previdenziale.

Tuttavia, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per la riforma generale dell'attuale sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali e tenuto conto che è scaduto il termine dei benefici, da ultimo prorogato fino al 30 giugno ultimo scorso, relativi ai contributi sociali di malattia, si rende indispensabile ed urgente provvedere ad una ulteriore proroga fino al 31 ottobre 1981 delle agevolazioni medesime.

Lo sgravio riguarda, in effetti, contributi destinati quasi interamente al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e che

quindi non sono in un rapporto sinallagmatico fra contributi assicurativi a carico dei datori di lavoro e prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.

Si tratta, a ben considerare, di oneri finanziari a contenuto parafiscale destinati al finanziamento di un servizio pubblico a favore dell'intera collettività: lo stesso legislatore, in sede di istituzione del Servizio sanitario nazionale, ha previsto una graduale fiscalizzazione dei contributi sociali di malattia.

Pertanto, anche in coerenza con tale finalità, si rappresenta la necessità di una proroga di quattro mesi delle vigenti agevolazioni in materia di contributi di malattia, alla quale si provvede con l'articolo 1 della presente iniziativa legislativa.

La proroga in questione si rende oltretutto necessaria per poter consentire un compiuto esame della problematica del costo del lavoro ai fini di una organica riforma del sistema.

Non può infatti disattendersi l'alta incidenza degli oneri contributivi complessivi, la cui crescita influisce in misura più che proporzionale sull'aumento di produttività delle imprese determinando anche riflessi negativi sulla stessa competitività delle aziende.

Le agevolazioni, che attengono ai contributi sociali di malattia, interessano, nelle seguenti misure, le sottoindicate attività produttive:

a) sgravio pari a 4 punti per il personale maschile e a 10 punti per il personale femminile a norma del decreto-legge di cui alla legge di conversione n. 102 del 1977, e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo e delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico;

b) sgravio pari a 6,64 punti in favore delle imprese di cui al punto precedente a norma dell'articolo 1, primo comma, della legge n. 782 del 1980;

c) sgravio pari a 2,54 punti in favore delle imprese suindicate limitatamente a quelle operanti nei territori del Mezzogiorno (legge n. 782);

d) sgravio pari a 4 e 10 punti, rispettivamente per il personale maschile e femminile, in favore dei dipendenti delle imprese commerciali, considerate esportatrici, delle imprese alberghiere, delle aziende termali anche se non annesse ad imprese alberghiere, dei pubblici servizi e delle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, delle agenzie di viaggio, dei complessi turistici ricettivi dell'aria aperta, delle imprese di distribuzione e noleggio di film e di esercizio di sale cinematografiche (legge 8 agosto 1977, n. 573; legge 5 agosto 1978, n. 502, e decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92).

L'intera operazione comporta un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato pari a 2.000 miliardi di lire (art. 3).

Con l'articolo 2 dell'unito decreto si prevede, altresì, a prorogare il termine, dal 25 luglio al 25 settembre 1981, per il versamento all'INPS dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti.

La legge 23 aprile 1981, n. 155, concernente adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica, all'articolo 12 ha disposto, tra l'altro, la riscossione, mediante bollettino di conto corrente postale, dei contributi dovuti all'INPS dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il finanziamento delle forme previdenziali previste per le stesse categorie di lavoratori autonomi.

Tale forma di esazione dei contributi è stata introdotta, con decorrenza dal 1981, in luogo del sistema di esazione a mezzo di ruoli esattoriali precedentemente in vigore.

Il citato articolo 12, oltre a stabilire il pagamento dei contributi previdenziali con periodicità trimestrale, ha previsto, al quarto comma, in sede di prima applicazione del nuovo sistema, la possibilità di effettuare il versamento della prima rata del corrente

anno unitamente a quello della seconda rata e cioè entro il 25 luglio 1981. Lo stesso articolo 12, al terzo comma, ha stabilito la data del 31 luglio 1981 quale termine ultimo per il versamento del contributo aggiuntivo di malattia commisurato al reddito aziendale.

È da considerare, altresì, che in questi giorni i datori di lavoro devono provvedere al versamento del saldo dei premi dovuti all'INAIL per i lavoratori dipendenti soggetti all'assicurazione contro gli infortuni, in quanto, come è noto, la regolazione dei premi stessi avviene in due tempi: versamento all'inizio dell'esercizio in rapporto al presumibile importo del monte saldi dell'anno e successivo conguaglio dei premi determinati sulla base dei salari effettivamente corrisposti ai lavoratori.

La coincidenza dei versamenti, quello relativo alle due rate contributive trimestrali dovute all'INPS e quello concernente il saldo spettante all'INAIL, richiede agli artigiani e ai commercianti un impegno finanziario di non trascurabile entità.

Pertanto, specie in questo particolare momento congiunturale, per venire incontro alle esigenze delle predette categorie di lavoratori autonomi, appare necessario prorogare i termini del 25 e del 31 luglio 1981 per il versamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, come previsto anche dall'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 21 luglio scorso, in sede di esame del disegno di legge (Atto Senato n. 1468) per la conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e per l'adeguamento delle contribuzioni.

Poichè detta proroga non può formare oggetto di provvedimento amministrativo nè peraltro può essere disposta in via amministrativa l'esenzione dal pagamento delle somme accessorie dovute in caso di tardiva regolazione dei contributi previdenziali, si ritiene necessario provvedere alla proroga con il cennato articolo 2 dell'unito decreto, del quale si chiede la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme sul contenimento del costo del lavoro e del termine per il versamento all'INPS dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

*Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.*

**Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonchè il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

#### Art. 1.

In attesa del riordino organico della materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.

#### Art. 2.

I termini previsti dall'articolo 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA —  
ANDREATTA — MARCORA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA